



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2012/0060(COD)

29.10.2021

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi
(COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – 2012/0060(COD))

Relatore per parere(*): Ivan Štefanec

(*). Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nel marzo 2012, la Commissione europea ha adottato la prima proposta di regolamento che istituisce un cosiddetto strumento per gli appalti internazionali (IPI) inteso ad aumentare l'influenza dell'Unione europea nei negoziati commerciali internazionali, allo scopo di migliorare le opportunità di accesso degli operatori economici europei ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi.

Nel gennaio 2014, il Parlamento europeo ha approvato, in sede di plenaria, emendamenti alla proposta e la questione è stata rinviata alla commissione competente per un ulteriore esame. Il fascicolo è stato bloccato in seno al Consiglio e il Parlamento non ha avviato negoziati di trilatero.

Il 29 gennaio 2016 la Commissione ha presentato una proposta modificata, la quale ha soppresso alcune disposizioni di considerevole rilevanza per le regole del mercato interno, in particolare la facoltà delle singole amministrazioni aggiudicatrici di respingere le offerte (ex articolo 6). Tuttavia, anche nel quadro del meccanismo centralizzato gestito dalla Commissione, la proposta legislativa incide sul comportamento delle amministrazioni aggiudicatrici dell'UE nelle procedure di gara e nel mercato interno.

Il 26 settembre 2017 la commissione IMCO ha approvato il parere destinato alla commissione INTA, sulla base della proposta modificata della Commissione. La commissione INTA, da parte sua, ha discusso la proposta modificata durante l'ultima legislatura, ma ha deciso di rinviare la votazione in commissione in attesa di maggiore chiarezza sull'orientamento delle deliberazioni del Consiglio.

Dopo anni di stallo, il 2 giugno 2021 il Consiglio ha finalmente approvato il suo mandato negoziale. Dato che la composizione delle commissioni interessate (INTA e IMCO) è mutata in seguito alle elezioni al Parlamento europeo del 2019, la commissione competente per il merito su questo fascicolo (la commissione INTA) ha deciso di elaborare un nuovo progetto di relazione, tenendo conto delle modifiche contestuali in seno al Parlamento e al Consiglio. Successivamente, il 22 giugno 2021, i coordinatori della commissione IMCO hanno deciso che anche la commissione IMCO avrebbe dovuto elaborare un nuovo parere.

L'IMCO rimane la commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento su un numero limitato di questioni, segnatamente:

A. ha competenza esclusiva

- sul nuovo articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4: applicazione delle misure di adeguamento del prezzo
- sul nuovo articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4: deroga alle misure di adeguamento del prezzo
- sul nuovo articolo 14, paragrafo 3: procedura di comitato
- sul nuovo articolo 17: abrogazione degli articoli 85 e 86 della direttiva 2014/25/UE

B. ha competenze condivise

- sull'articolo 2: definizioni
- sul nuovo articolo 9: amministrazioni o enti interessati dalle misure adottate a norma

dell'articolo 8

- sul nuovo articolo 12, paragrafo 1: deroga alle misure di adeguamento del prezzo
- sul nuovo articolo 13: attuazione
- sul nuovo articolo 14, paragrafo 1: procedura di comitato
- sul nuovo articolo 15: riservatezza
- sul nuovo articolo 16: comunicazione.

Il presente parere si basa pertanto sui pareri approvati dalla commissione IMCO rispettivamente nel 2013 e nel 2017 e incorpora una serie di emendamenti ivi contenuti.

Il relatore per parere accoglie con favore i progressi compiuti in seno al Consiglio dopo tanti anni di stallo dall'adozione della proposta della Commissione relativa a uno strumento per gli appalti internazionali (IPI) nel 2012 e della sua versione modificata nel 2016.

Il relatore per parere ha tenuto conto di diversi aspetti del mandato negoziale concordato in sede di Consiglio, in particolare dell'obiettivo di creare uno strumento che consenta all'UE di limitare o escludere, caso per caso, l'accesso ai suoi mercati degli appalti pubblici da parte degli operatori economici originari di paesi che applicano misure restrittive o discriminatorie nei confronti delle imprese dell'UE, riducendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni aggiudicatrici.

Nel parere si propone di semplificare e migliorare l'efficacia del regolamento eliminando i punti problematici senza creare un margine di elusione del regolamento.

In linea con l'approccio del Consiglio, nel parere si propone di abbandonare la misura di adeguamento dei prezzi per passare alle misure IPI, che introducono soglie per l'esclusione delle offerte. Viene inoltre sostenuto il nuovo approccio relativo all'offerente, che consente di concentrarsi sulle gare anziché sui beni e servizi.

Il parere approvato riduce le deroghe previste all'articolo 12 e le allinea alla direttiva sugli appalti pubblici, evitando dunque che a esse si ricorra in modo estensivo e senza un adeguato monitoraggio. Prevede inoltre un ruolo più incisivo per la Commissione, che può ora sollevare obiezioni a una deroga non sufficientemente motivata.

Si è ritenuto che la proposta della Commissione di definire e creare un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori interessati dal presente regolamento provocherà una frammentazione del mercato interno, riducendo quindi la credibilità dello strumento. Tutte le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano beni o servizi al di sopra della soglia concordata dovrebbero applicare il regolamento; pertanto, nel parere si propone di sopprimere l'articolo 9 relativo alle amministrazioni o agli enti interessati.

Il parere approvato rafforza altresì la posizione della Commissione e le sue competenze nel processo decisionale.

Al fine di garantire l'efficacia del regolamento in esame e di correggere le potenziali inefficienze connesse alle misure IPI, nel parere viene proposta una clausola che prevede una revisione ogni 3 anni.

Infine, nel parere sono stati mantenuti diversi elementi contenuti nel parere approvato nel

2017 e relativi alla gestione delle informazioni riservate, alla protezione dell'ambiente o alla regolamentazione in materia di sicurezza.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi

Emendamento

Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'accesso di **operatori economici**, beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di **operatori economici**, beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) In conformità dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e migliora la cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l'altro, di incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle

Emendamento

(1) In conformità dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e migliora la cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l'altro, di incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle

restrizioni agli scambi internazionali.

restrizioni agli scambi internazionali,
garantire uno sviluppo sostenibile e favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) In seno all'OMC e nel quadro delle sue relazioni bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa apertura internazionale dei mercati internazionali degli appalti pubblici dell'Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco.

Emendamento

(6) In seno all'OMC e nel quadro delle sue relazioni bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa apertura internazionale dei mercati internazionali degli appalti pubblici dell'Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità, ***di collaborazione, di cooperazione*** e di vantaggio reciproco.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti e delle concessioni alla concorrenza internazionale o a prevedere un maggior grado di apertura rispetto a quanto fatto finora. Di conseguenza gli operatori economici dell'Unione devono far fronte a pratiche restrittive nel settore degli appalti in molti dei partner commerciali dell'Unione. Queste pratiche restrittive sono causa di una sostanziale perdita di opportunità commerciali.

Emendamento

(8) Molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti e delle concessioni alla concorrenza internazionale o a prevedere un maggior grado di apertura rispetto a quanto fatto finora. Di conseguenza gli operatori economici dell'Unione devono far fronte a pratiche restrittive nel settore degli appalti ***e a politiche protezionistiche*** in molti dei partner commerciali dell'Unione. Queste pratiche restrittive sono causa di una sostanziale perdita di opportunità commerciali, ***ragion per cui è opportuno istituire nel quadro del presente regolamento una procedura volta a prevenire squilibri nei mercati degli***

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) *La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, contiene soltanto poche disposizioni relative alla dimensione esterna della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, in particolare gli articoli 85 e 86. Tali disposizioni hanno un ambito di applicazione limitato e dovrebbero essere sostituite.*

Emendamento

soppresso

¹⁶ *Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).*

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Nell'interesse della certezza del diritto per gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell'Unione e dei paesi terzi, occorre che gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni siano recepiti nell'ordinamento giuridico dell'UE in modo da garantirne l'effettiva applicazione.

Emendamento

(11) Nell'interesse della certezza del diritto per gli operatori economici, ***i consumatori*** e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell'Unione e dei paesi terzi, occorre che gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni siano recepiti nell'ordinamento giuridico dell'UE in modo da garantirne l'effettiva ***e rigorosa*** applicazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Gli obiettivi di **migliorare l'accesso** degli operatori economici dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi protetti da misure o pratiche restrittive e discriminatorie e di preservare pari condizioni di concorrenza nel mercato interno richiedono **che si faccia riferimento alle norme sull'origine non preferenziale stabilite dalla legislazione dell'UE affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sappiano se i beni e servizi sono contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione.**

Emendamento

(12) Gli obiettivi di **ovviare alle gravi e ricorrenti restrizioni all'accesso** degli operatori economici dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi protetti da misure o pratiche restrittive e discriminatorie e di preservare pari condizioni di concorrenza **e garantire il rispetto delle norme ambientali, sociali e del lavoro** nel mercato interno richiedono **un insieme chiaro di norme sull'origine per operatori economici, beni e servizi.**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno che l'origine di un servizio sia determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta.

Emendamento

(14) È opportuno che l'origine di un servizio sia determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. **Dovrebbe essere considerato come origine di una persona giuridica il paese in cui detta persona giuridica è costituita od organizzata ai sensi della legislazione nazionale e in cui essa svolge un'attività commerciale sostanziale. Al fine di evitare una potenziale elusione delle misure adottate a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti sui criteri relativi alle attività commerciali sostanziali, tenendo conto dell'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi, della**

legislazione dell'Unione e della relativa giurisprudenza in materia di diritto di stabilimento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) *In vista di un'adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni, è particolarmente importante che gli Stati membri, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro vigenti nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamentazioni o disposizioni amministrative adottati a livello nazionale e di Unione, così come da contratti collettivi, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione. Analogamente, durante l'esecuzione dei contratti dovrebbero applicarsi gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali ratificate da tutti gli Stati membri ed elencate nell'allegato X della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter} e nell'allegato XIV della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 quater}. Questo è particolarmente importante poiché un determinato numero di paesi terzi non ha ratificato o non applica alcune delle convenzioni internazionali di cui a tali allegati, mentre gli operatori economici dell'Unione sono vincolati da esse. Gli strumenti previsti dal presente regolamento dovrebbero pertanto mirare*

a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui alle suddette direttive al fine di dare loro attuazione nel quadro degli appalti pubblici internazionali e di garantire parità di condizioni nel mercato degli appalti pubblici dell'Unione.

^{1 bis} Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

^{1 ter} Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

^{1 quater} Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Occorre che la Commissione possa, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, avviare in qualsiasi momento un'indagine avente a oggetto presunte misure o pratiche restrittive adottate o applicate da un paese terzo. Tale procedura di indagine fa salvo il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

(19) Occorre che la Commissione possa, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, avviare in qualsiasi momento un'indagine ***esterna nel settore degli appalti pubblici*** avente a oggetto presunte misure o pratiche restrittive adottate o applicate da un paese terzo, ***laddove ritenga che tale indagine sia nell'interesse dell'Unione. Al riguardo occorre in particolare considerare se la Commissione ha approvato una serie di proposte di esclusione in relazione a un paese terzo conformemente all'articolo 6,***

paragrafo 2, del presente regolamento.

Tale procedura di indagine fa salvo il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Al fine di stabilire se è nell'interesse dell'Unione avviare un'indagine o imporre misure a titolo dello strumento per gli appalti internazionali (IPI), è opportuno tenere conto di un'ampia gamma di aspetti connessi all'indagine e alle sue potenziali conseguenze, compresi gli interessi dell'industria dell'Unione, degli utenti e dei consumatori. È opportuno dare priorità all'obiettivo generale di aprire i mercati dei paesi terzi e di migliorare le opportunità di accesso al mercato per gli operatori economici dell'Unione al fine di assicurare la reciprocità nell'accesso al mercato. La Commissione dovrebbe tenere conto della presenza di operatori

economici del paese interessato nel mercato degli appalti pubblici dell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre prestare particolare attenzione ai settori considerati di importanza strategica per il mercato degli appalti pubblici dell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È della massima importanza che l'indagine sia effettuata in maniera trasparente. È pertanto opportuno che sia pubblicata una relazione sui principali risultati dell'indagine.

Emendamento

(21) È della massima importanza che l'indagine sia effettuata in maniera trasparente *e in tempi ragionevoli*. È pertanto opportuno che sia pubblicata una relazione sui principali risultati dell'indagine.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Se le consultazioni con il paese in questione non *consentono* un *sufficiente* miglioramento delle opportunità di partecipazione alle gare d'appalto per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'Unione *entro un termine ragionevole, occorre che* la Commissione *adotti* misure di adeguamento del prezzo, ove appropriato, da applicarsi alle offerte presentate da operatori economici originari del paese in questione e/o comprendenti beni e servizi originari di tale paese.

Emendamento

(22) Se le consultazioni con il paese in questione non *sfociano in adeguate misure correttive che si traducono, entro un termine ragionevole, in* un miglioramento delle opportunità di partecipazione alle gare d'appalto per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'Unione, la Commissione *dovrebbe poter adottare una misura IPI sotto forma di esclusione dalla procedura di gara o di adeguamento del punteggio*.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) *È opportuno che le misure in questione si applichino solo ai fini della valutazione delle offerte che prevedono beni o servizi originari del paese in questione. Per evitare l'elusione di tali misure, può essere inoltre necessario concentrarsi su talune persone giuridiche, controllate o possedute da soggetti esteri che, sebbene stabilite nell'Unione europea, non svolgono attività commerciali sostanziali che abbiano un legame diretto ed effettivo con l'economia di almeno uno Stato membro. Occorre che le misure appropriate non siano sproporzionate rispetto alle pratiche restrittive nel settore degli appalti a cui si vuole porre rimedio.*

Emendamento

(23) Per evitare l'elusione di tali misure, *dovrebbe* essere inoltre *possibile, ove* necessario, *imporre obblighi contrattuali supplementari agli aggiudicatari.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) *Occorre che le misure di adeguamento del prezzo non abbiano un impatto negativo sui negoziati commerciali in corso con il paese in questione. Pertanto, nei casi in cui un paese ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici la Commissione può sospendere le misure durante i negoziati.*

Emendamento

(24) *Una misura IPI adottata a norma del presente regolamento non dovrebbe avere un impatto negativo sui negoziati commerciali in corso con il paese in questione. Pertanto, nei casi in cui un paese ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici la Commissione può sospendere detta misura durante i negoziati.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) *Al fine di semplificare l'applicazione di una misura di adeguamento del prezzo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, si dovrebbe presupporre che tutti gli operatori economici originari di un determinato paese terzo con il quale non vi sia alcun accordo sugli appalti pubblici siano soggetti alla misura, a meno che non possano dimostrare che meno del 50 % del valore totale dell'offerta è costituito da beni o servizi originari del paese terzo in questione.*

soppresso

Emendamento 17

**Proposta di regolamento
Considerando 26**

Testo della Commissione

Emendamento

(26) *Gli Stati membri sono nella posizione migliore per individuare le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori, tenuti ad applicare la misura di adeguamento del prezzo. Per garantire che sia adottata un'azione a un livello adeguato e che l'onere sia ripartito equamente tra gli Stati membri, è opportuno che la Commissione prenda la decisione finale, sulla base di un elenco presentato da ciascuno Stato membro. Se necessario, la Commissione può stabilire un elenco di propria iniziativa.*

soppresso

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) È imperativo che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano accesso ad una gamma di prodotti di elevata qualità in grado di soddisfare le loro esigenze di acquisto ad un prezzo competitivo. ***Pertanto***, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano evitare di applicare ***le misure di adeguamento del prezzo*** che ***limitano*** l'accesso di beni e servizi non contemplati qualora ***non*** siano ***disponibili beni o servizi dell'Unione oppure beni o servizi contemplati che*** soddisfino i loro requisiti ***per soddisfare determinati bisogni pubblici essenziali***, ad esempio nel settore ***della salute e della sicurezza pubblica, o qualora l'applicazione delle misure possa comportare un aumento sproporzionato dei prezzi o dei costi dell'appalto.***

Emendamento

(27) È imperativo che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano accesso ad una gamma di prodotti di elevata qualità in grado di soddisfare le loro esigenze di acquisto a un prezzo competitivo ***per tutelare l'interesse pubblico. In situazioni eccezionali***, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano evitare di applicare ***una misura IPI*** che ***limiti*** l'accesso di beni e servizi non contemplati qualora ***vi*** siano ***solo offerte di operatori economici originari del paese oggetto di una misura IPI o solo tali offerte*** soddisfino i requisiti ***dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, o qualora esigenze imperative di interesse generale rendano indispensabile aggiudicare un appalto***, ad esempio ***nel contesto di un'emergenza sanitaria o di una calamità naturale così come*** nel settore della sicurezza pubblica. ***Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui vaccini o attrezzature di emergenza urgentemente necessari possano essere acquistati solo da un operatore economico cui si applicano misure IPI.*** ***L'applicazione di tali deroghe dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. La Commissione dovrebbe essere informata di dette deroghe in modo tempestivo ed esaustivo onde consentire l'adeguato monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti sull'applicazione delle deroghe per garantire che esse siano applicate in modo armonizzato in tutti gli Stati membri e per evitare qualsiasi elusione.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) In caso di applicazione non corretta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori **abbiano** delle deroghe alle misure **di adeguamento del prezzo** che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati, occorre che la Commissione possa applicare il meccanismo correttore di cui all'articolo 3 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio²⁰ o all'articolo 8 della direttiva 92/13/CEE del Consiglio²¹. Inoltre occorre che i contratti conclusi con un operatore economico dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in violazione di misure **di adeguamento del prezzo** che limitano l'accesso dei beni e servizi non contemplati siano privi di effetti.

²⁰ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

²¹ Direttiva 92/13/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

Emendamento

(28) In caso di applicazione non corretta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori delle deroghe alle misure **IPI** che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati, occorre che la Commissione possa applicare il meccanismo correttore di cui all'articolo 3 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio²⁰ o all'articolo 8 della direttiva 92/13/CEE del Consiglio²¹. Inoltre occorre che i contratti conclusi con un operatore economico dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in violazione di misure **IPI** che limitano l'accesso dei beni e servizi non contemplati siano privi di effetti.

²⁰ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

²¹ Direttiva 92/13/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È opportuno che gli atti di esecuzione concernenti l'adozione, il ritiro, la sospensione o il ripristino di una misura **di adeguamento del prezzo** siano adottati mediante procedura d'esame.

Emendamento

(30) È opportuno che gli atti di esecuzione concernenti l'adozione, il ritiro, la sospensione o il ripristino di una misura **IPI** siano adottati mediante procedura d'esame.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare una politica esterna comune nel settore degli appalti pubblici, fissare norme comuni sul trattamento delle offerte che includono beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

Emendamento

(33) Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare una politica esterna comune nel settore degli appalti pubblici, fissare norme comuni sul trattamento **equo** delle offerte che includono beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce misure destinate a migliorare l'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi. Fissa procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce misure destinate a **garantire che il mercato internazionale degli appalti offra parità di condizioni e a** migliorare l'accesso degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi

pratiche restrittive e discriminatorie nel settore degli appalti pubblici adottate o applicate da paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione.

ovviando alle misure o alle pratiche dei paesi terzi che si traducono in gravi e ricorrenti restrizioni all'accesso. Fissa procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche restrittive e discriminatorie nel settore degli appalti pubblici adottate o applicate da paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Esso prevede la possibilità di applicare misure di ***adeguamento del prezzo a*** determinate offerte presentate per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi e per l'aggiudicazione di concessioni in funzione dell'origine degli operatori economici, ***dei beni o dei servizi*** in questione. .

Emendamento

Esso prevede la possibilità di applicare ***misure IPI alle procedure di appalto, sotto forma di adeguamento del punteggio o sotto forma di esclusione*** di determinate offerte presentate per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi e per l'aggiudicazione di concessioni in funzione dell'origine degli operatori economici in questione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica ***agli appalti*** rientranti nel campo di applicazione dei seguenti atti:

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ***alle procedure di appalto*** rientranti nel campo di applicazione dei seguenti atti:

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il presente regolamento si applica unicamente ***per quanto riguarda misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti pubblici applicate da un paese terzo in relazione all'acquisto di beni e servizi non contemplati.***

L'applicazione del presente regolamento non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione.

Emendamento

4. Il presente regolamento si applica unicamente ***alle procedure di appalto che sono oggetto di misure IPI e che sono state avviate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore di tali misure IPI e la loro scadenza, revoca o sospensione.***

L'applicazione del presente regolamento non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. ***Gli Stati membri, le loro amministrazioni aggiudicatrici e i loro enti aggiudicatori non applicano misure restrittive nei confronti di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi al di là di quanto previsto dal presente regolamento.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che, nell'esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale elencate nell'allegato X della direttiva 2014/23/UE, nell'allegato

X della direttiva 2014/24/UE e nell'allegato XIV della direttiva 2014/25/UE, nonché stabiliti dall'accordo di Parigi, in modo da garantire che vi sia parità di condizioni quanto ai beni e servizi contemplati e non contemplati.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "operatore economico": *persona fisica o giuridica o ente pubblico o gruppo di tali persone e/o enti, inclusa qualunque associazione temporanea di imprese, che presenta un'offerta per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato;*

Emendamento

(a) "operatore economico": *un "operatore economico" quale definito all'articolo 5, punto 2, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2014/25/UE;*

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) "offerente": *un operatore economico che ha presentato un'offerta;*

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) "misura di adeguamento del punteggio": *la diminuzione relativa, di una determinata percentuale, del punteggio attribuito a un'offerta risultante dalla sua valutazione da parte di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore sulla base dei*

criteri di aggiudicazione dell'appalto definiti nei documenti di gara; nei casi in cui il prezzo o il costo sia l'unico criterio di aggiudicazione dell'appalto, per "misura di adeguamento del punteggio" si intende l'aumento relativo, ai fini della valutazione delle offerte, di una determinata percentuale del prezzo o del costo proposto da un offerente;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) "appalto non contemplato": una procedura di appalto per beni, servizi, lavori o concessioni rispetto a cui l'Unione non ha assunto impegni in materia di accesso al mercato nell'ambito di un accordo internazionale su appalti o concessioni;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) "misura IPI": una misura adottata dalla Commissione ai sensi del presente regolamento sotto forma di misura di adeguamento del punteggio di un'offerta o sotto forma di esclusione di un'offerta dal mercato degli appalti o delle concessioni dell'Unione;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Autorità o enti interessati

La Commissione determina le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, elencati dagli Stati membri, i cui appalti sono oggetto della misura. Ciascuno Stato membro presenta un elenco di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori o di categorie di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori adeguato, sul quale si baserà la decisione della Commissione. La Commissione vigila affinché sia adottato un adeguato livello d'azione e l'onere sia ripartito equamente tra gli Stati membri.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere di non applicare alla procedura di aggiudicazione dell'appalto *o della concessione la misura di adeguamento del prezzo* se:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, *in via eccezionale*, di non applicare alla procedura di aggiudicazione dell'appalto *le misure IPI di cui al presente regolamento* se:

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) non esistono beni o servizi dell'Unione e/o beni o servizi contemplati che soddisfano i requisiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o

soppresso

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) vi sono solo offerte di operatori economici originari del paese oggetto di misure IPI, o solo tali offerte soddisfano i requisiti di gara;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'applicazione delle misure comporterebbe un aumento sproporzionato del prezzo o dei costi del contratto.

soppresso

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) esistono esigenze imperative di interesse generale ai sensi della direttiva 2014/24/UE che giustificano tale decisione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che non intende applicare ***la misura di adeguamento del prezzo menziona tale intenzione nel bando di gara pubblicato ai sensi dell'articolo 49 della direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 69 della direttiva 2014/25/UE o nel bando di concessione ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2014/23/UE.*** Ne dà comunicazione alla Commissione ***entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del bando di gara.***

2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che non intende applicare ***una misura IPI*** ne dà comunicazione alla Commissione ***senza indugio e in ogni caso al più tardi trenta giorni prima dell'aggiudicazione dell'appalto, e motiva in modo dettagliato il ricorso alla deroga.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) ragioni alla base della decisione di non applicare la misura ***di adeguamento del prezzo*** e motivazione dettagliata del ricorso alla deroga;

(d) ragioni alla base della decisione di non applicare la misura ***IPI*** e motivazione dettagliata del ricorso alla deroga;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Qualsiasi richiesta di deroga sulla base del presente articolo deve essere approvata dalla Commissione prima dell'aggiudicazione dell'appalto.*

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *La Commissione può opporsi a una richiesta di deroga a una misura IPI se la comunicazione ricevuta è priva di una motivazione sufficientemente dettagliata. La Commissione comunica senza indebito ritardo all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore la sua decisione.*

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *L'amministrazione aggiudicatrice e/o l'ente aggiudicatore che procede all'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara conformemente all'articolo 2 della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE e decide di non applicare una misura di adeguamento del prezzo, ne fa menzione nell'avviso di aggiudicazione dell'appalto pubblicato ai sensi dell'articolo 50 della direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 70 della direttiva 2014/25/UE o nell'avviso di aggiudicazione della concessione ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/23/UE*

soppresso

e ne dà comunicazione alla Commissione entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto.

La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

(a) denominazione e recapito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;

(b) descrizione dell'oggetto dell'appalto o della concessione;

(c) informazioni sull'origine degli operatori economici, dei beni e/o dei servizi ammessi;

(d) motivazione del ricorso alla deroga;

(e) se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I contratti conclusi con un operatore economico in violazione di misure **di adeguamento del prezzo** adottate o **ripristinate** ai sensi del presente regolamento sono privi di effetti.

Emendamento

2. I contratti conclusi con un operatore economico in violazione di misure **IPI** adottate ai sensi del presente regolamento sono **considerati " privi di effetti "** **nell'accezione della direttiva 89/665/CEE.**

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Entro **il 31 dicembre 2018** e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al

Emendamento

Entro ... **[due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]** e in seguito almeno ogni tre anni, la

Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o delle concessioni nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie.

Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o delle concessioni nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie. ***La relazione è resa pubblica.***

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Basandosi sulle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione istituisce a livello dell'Unione una banca dati sui contratti di appalti pubblici o le procedure di aggiudicazione delle concessioni con paesi terzi e sull'applicazione di misure IPI a norma del presente regolamento. La Commissione aggiorna annualmente la banca dati.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono il controllo dell'applicazione del presente regolamento al fine di rilevare minacce per gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, rafforzare l'unità del mercato unico e/o proteggere i diritti dei consumatori. Tale controllo è inteso a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente i possibili episodi di frode,

corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti. Quando le autorità o le strutture deputate al controllo constatano violazioni particolari o problemi di tipo sistemico, esse sono abilitate a segnalarli alle autorità nazionali competenti in materia di audit, ai tribunali o ad altre autorità o strutture nazionali appropriate, come il difensore civico, i parlamenti nazionali o le commissioni parlamentari.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Articolo 17

Modifica della direttiva 2014/25/CE

Gli articoli 85 e 86 della direttiva 2014/25/UE sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Riesame

Entro ... [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione verifica se l'ambito di applicazione, la funzionalità e l'efficacia del presente regolamento siano sufficienti per consentire l'apertura di nuovi mercati degli appalti. La Commissione riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Qualora gli obiettivi del presente regolamento non siano raggiunti, la Commissione valuta se i mezzi di pressione sui paesi terzi che non sono disposti a cooperare potrebbero essere rafforzati rendendo obbligatori gli articoli 85 e 86 della direttiva 2014/25/UE per i progetti finanziati dall'Unione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi		
Riferimenti	COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 20.4.2012		
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 20.4.2012		
Commissioni associate - annuncio in aula	25.10.2012		
Relatore(trice) per parere Nomina	Ivan Štefanec 18.7.2019		
Esame in commissione	12.7.2021	1.9.2021	11.10.2021
Approvazione	27.10.2021		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	34 0 11	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Maria da Graça Carvalho, Claude Gruffat, Sarah Wiener		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

34	+
ID	Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
NI	Miroslav Radačovský
PPE	Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann
S&D	Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose
The Left	Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	Rasmus Andresen, David Cormand, Claude Gruffät, Kim Van Sparrentak, Sarah Wiener

0	-

11	0
ECR	Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek
Renew	Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti